

N. 39-1/2024 P.U.



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE IV CIVILE**

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott. Gianluigi Canali - giudice
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

nel procedimento *ex art. 44, co. 1, c.c.i.i.* promosso da

), ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Rilevato che, con ricorso *ex artt. 40 e 44 c.c.i.i.* depositato il 26.01.2024, ha proposto domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi entro un assegnando termine;

rilevato che la società aveva depositato un precedente ricorso *ex artt. 40 e 44 CCII* il 3.7.2023 e che il relativo procedimento era stato dichiarato estinto il 31.10.2023 dall'intestato tribunale a seguito di rinuncia da parte della ricorrente;

rilevato che la legge fallimentare, all'art. 161, nono comma l.f., sanciva l'inammissibilità della domanda di concordato c.d. *"in bianco"* *"quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda [in bianco] alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura"*;

rilevato che questa previsione non compare nel CCII con la conseguenza che la riproposizione di una domanda *ex artt. 40 e 44 CCII* deve ritenersi ammissibile senza i precedenti limiti temporali, purchè ciò non si traduca in un abuso dello strumento concordatario;

ritenuto che, nel caso in esame, non ricorra un'ipotesi di abuso poiché la società ha documentato lo stato avanzato dei lavori e la necessità, rappresentata dall'attestatore, di acquisire i dati dei flussi dell'affittuaria dei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024;

rilevato che la domanda è corredata, ai sensi dell'art. 39, co. 3, CCII, dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale (se ne sono muniti);

ritenuto che, esaminata la documentazione, sussistano la competenza di questo tribunale a decidere sulla domanda, in ragione dell'ubicazione del centro degli interessi principali della ricorrente, e i

presupposti soggettivo ed oggettivo richiesti per l'accesso alla procedura di concordato preventivo/omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

ritenuto che possa accogliersi la richiesta di concessione di termine alla luce del tenore della domanda, di quanto emergente dalla documentazione allegata, dell'assenza di domande per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, come indicato in dispositivo;

rilevato che la ricorrente ha fatto richiesta di applicazione delle misure protettive di cui all'art. 54, co. 2, CCII, che potranno essere confermate o revocate dal giudice relatore entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese come previsto dall'art. 55, co. 3, CCII;

**p.q.m.**

il tribunale, letti e applicati gli artt. 40, co. 1, 44, co. 1, c.c.i.i.,

1. concede alla società ricorrente termine sino al **26.03.2024** per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, c.c.i.i., oppure della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, co. 1, c.c.i.i., oppure della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-*bis* c.c.i.i., con la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, c.c.i.i.;
2. avverte il debitore che il termine anzidetto è suscettibile d'essere prorogato, su sua istanza, fino ad ulteriori sessanta giorni, esclusivamente in presenza di giustificati motivi e sempreché non risultino domande per l'apertura della liquidazione giudiziale;
3. nomina commissario giudiziale \_\_\_\_\_, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
4. autorizza il commissario giudiziale con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 5. dispone che il debitore depositi, entro sette giorni dalla comunicazione del presente decreto, la situazione patrimoniale aggiornata al 31.01.2024 nonché il conto economico dal 1.11.2023 al 31.01.2024;
- 6. dispone che il debitore depositi, ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto e sino alla scadenza del termine di cui al punto 1 (eventualmente prorogato), relazione scritta in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, sotto la vigilanza del commissario giudiziale;
- 7. dispone che il debitore, con la medesima periodicità, depositi una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- 8. ordina al debitore di versare, entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, la somma di € 10.000,00 presumibilmente necessaria per le spese di procedura sino alla scadenza del termine indicato al punto 1, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura e vincolato al mandato del giudice relatore;
- 9. avverte che, ai sensi dell'art. 54, co. 2, c.c.i.i., dalla data della pubblicazione della domanda di cui all'art. 40 c.c.i.i. nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
- 10. avverte che, ai sensi dell'art. 55, co. 3, c.c.i.i., le misure protettive di cui al punto 9 perderanno efficacia in mancanza di conferma da parte del giudice entro 30 giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese;
- 11. dispone che il commissario giudiziale, entro cinque giorni dal deposito della documentazione di cui al punto 5, depositi motivato parere in ordine alla conferma o alla revoca delle misure protettive, segnalando in particolare se, alla luce della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società oltre che delle interlocuzioni con i professionisti che la assistono, debba ritenersi che le misure protettive sono state richieste al solo scopo di recare un ingiusto pregiudizio ai creditori, in assenza di alcuna concreta possibilità di accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi di cui al punto 1;

12. avverte che il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, revocherà il presente provvedimento di concessione dei termini laddove accerti:

- a) atti di frode ai creditori non dichiarati nella domanda ovvero circostanze o condotte del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi;
- b) una grave violazione degli obblighi informativi di cui ai nn. 5, 6 e 7;
- c) la violazione dell'obbligo di versamento della somma di cui al n. 8;
- d) il compimento, da parte del debitore, di atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 46 c.c.i.i.;
- e) il pagamento di crediti pregressi senza l'autorizzazione prevista dall'art. 100 c.c.i.i.;
- f) il pagamento dei crediti professionali di cui all'art. 6, co. 1, lett. b) e c), c.c.i.i. senza l'autorizzazione del tribunale.

13. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Brescia, 01/02/2024

Il Presidente  
Simonetta Bruno